NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 4

Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge

La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate in via complementare a quelle sulla durata della vita umana. Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonche' ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-4-assicurazioni-escluse-dal-campo-di-applicazione-della-legge/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it